



Entro il prossimo **02 dicembre** (il 30.11 cade di sabato) scade il termine per effettuare il versamento della **seconda o unica rata di acconto imposte IRPEF, IRAP e IRES**, ecc... per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2018-30/6/2019, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2020).

L'art. 58 del DL 124/2019 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020") modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e le relative addizionali ed imposte sostitutive, dovute dai contribuenti soggetti agli ISA.

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna al 50%).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90%.

Lo Studio vista la recente modifica della normativa e l'attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali sull'applicazione della norma intende applicare la riduzione del 2° acconto 2019 solo in caso di comprovato risparmio per il contribuente.

ACCONTO CONTRIBUTI INPS	
Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2018 e la seconda deve essere versata entro il 02 dicembre 2019 .	
Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2019, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2019.
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2018 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2019.

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Al ricorrere di specifiche fattispecie, è normativamente previsto l'obbligo di procedere al ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2019 in base alle nuove modifiche normative:

- deduzione forfetaria distributori carburanti;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali;
- noleggi occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.



ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Nell'eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche, sia società, prevedesse di avere:

- un minor reddito 2019;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo scrivente che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

*E' opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzazione del versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all'istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.*

Modalità di versamento dell'acconto

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l'acconto di novembre **non** possono essere **rateizzati**.

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all'acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1791	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA FORFETTARI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
4045	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE
4048	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE
2019	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.



RAVVEDIMENTO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la (nuova) modalità "parziale".

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
Da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 1,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,80% (dall'1.1.2019).

Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, **prestando attenzione alle modalità di presentazione in vigore dal 24/04/2017**.

(Lo studio nella predisposizione degli F24 ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché gli utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e/o resi noti allo scrivente).

S.do F24	Modalità di	
	presentazione titolari di P. IVA	presentazione NON titolari di P. IVA
F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline
F24 con compensazione parziale di crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute con saldo finale a debito	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking
F24 con compensazione parziale di altri crediti (ad esempio contributi previdenziali) e saldo finale a debito	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking
F24 "a debito" senza compensazione	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking Anche cartacea



Riepilogo compensazioni

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta della:

- compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura:
 - A) esponendo la compensazione nel modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero")
 - B) gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap) senza presentazione di F24.

A decorrere dal 24/04/2017, "al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta" è stato fissato a **€ 5.000,00 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, Addizionali ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di Visto verrà preclusa, per l'eccedenza di € 5.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle ex Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro.**

Si evidenzia che il DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha cambiato i limiti alle compensazioni, con riferimento ai crediti maturati dal 2019 (mod. REDDITI 2020), in particolare:

- l'utilizzo dei crediti tributari per importi superiori ad € 5.000,00 è vincolato dalla preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, ed è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione.

Quindi in assenza della presentazione preventiva della Dichiarazione, verrà preclusa la possibilità di operare compensazioni orizzontali per gli importi eccedenti € 5.000,00.

- l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) per la presentazione del mod. F24 contenente compensazioni di crediti tributari verrà esteso anche ai contribuenti non titolari di partita iva ("privati").

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Sergio Mantovani